

Giovedì 25 febbraio 2016

P8\_TA(2016)0057

**Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass — Belgio**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))**

(2018/C 035/42)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0001 — C8-0013/2016),
  - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>(1)</sup> (regolamento FEG),
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,
  - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>(3)</sup> (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
  - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
  - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0029/2016),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(3)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

**Giovedì 25 febbraio 2016**

- D. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 23 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) nelle regioni di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e Namur (BE35) in Belgio, e che si prevede la partecipazione alle misure di 412 lavoratori in esubero e di 100 giovani sotto i 25 anni disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) della regione dell'Hainaut; che 144 dei summenzionati lavoratori sono stati collocati in esubero in seguito alla chiusura dell'impianto di produzione di Roux (Hainaut), di proprietà di AGC Europe SA, e 268 a seguito della chiusura dell'impianto di produzione di Auvelais (regione di Namur), di proprietà di Saint-Gobain Glass Benelux;
- E. considerando che nonostante la domanda non soddisfi i criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG, essa è stata presentata a norma dei criteri di intervento che prevedono una deroga in circostanze eccezionali, in particolare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG nel caso dei lavoratori in esubero e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FEG nel caso dei NEET;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 095 544 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 825 907 EUR);
  2. osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 19 agosto 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 20 gennaio 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;
  3. rileva che negli ultimi anni il commercio di prodotti di vetro nell'Unione ha subito gravi perturbazioni e sottolinea che nel periodo 2000-2010 l'occupazione nel settore del vetro nel suo complesso è diminuita del 32 % in Europa; sottolinea che in Vallonia, la quale vanta una tradizione storica nella fabbricazione del vetro, varie imprese di grandi dimensioni hanno incontrato difficoltà negli ultimi anni, e che tra il 2007 e il 2012 le regioni di Hainaut e Namur hanno registrato una perdita di posti di lavoro nel settore del vetro pari al 19 %, mentre in Vallonia sono stati persi 1 236 posti di lavoro nel 2013 e 1 878 nel 2014;
  4. evidenzia che soprattutto l'Hainaut affronta una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di occupazione pari al 9,2 % in meno della media nazionale; osserva che il mercato del lavoro delle due regioni è altresì caratterizzato da una percentuale elevata di manodopera non qualificata (il 50 % circa dei richiedenti lavoro di entrambe le regioni non dispone di un titolo di istruzione secondaria superiore);
  5. constata che nel 2013 il gruppo Saint-Gobain è stato costretto a chiudere un altro impianto di produzione in una zona deindustrializzata in Vallonia, che è stato oggetto della domanda EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit concernente 257 esuberanti nello stesso settore; rileva che varie misure nell'ambito delle due domande sono simili;
  6. valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 10 settembre 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
  7. rileva che la deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG riguarda, in questo caso, un numero di esuberanti che non è sensibilmente inferiore alla soglia minima di 500 lavoratori collocati in esubero; accoglie positivamente il fatto che la domanda miri a sostenere 100 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);
  8. osserva che il Belgio prevede sette tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) sostegno/orientamento/integrazione, ii) facilitazione della ricerca di un impiego, iii) formazione integrata, iv) trasferimento di esperienza, v) sostegno alla creazione di imprese, vi) sostegno a progetti collettivi e vii) indennità per la ricerca di un lavoro e la formazione.
  9. accoglie con favore il sostegno per i progetti collettivi; invita la Commissione a valutare i risultati di questo tipo di misure nell'ambito di altre domande al fine di determinarne i benefici per i partecipanti;
  10. accoglie con favore il fatto che la domanda contenga misure specificamente rivolte a fornire assistenza ai NEET; rileva che i servizi personalizzati forniti ai NEET comprendono: mobilitazione e orientamento per ulteriore istruzione/formazione o per seguire sessioni introduttive, ii) formazione, iii) miglioramento personalizzato delle competenze e iv) indennità per la ricerca di un lavoro e la formazione;

Giovedì 25 febbraio 2016

11. apprezza che le indennità e gli incentivi che saranno forniti tra le misure proposte si limitino al 5,52 % dei costi totali stimati;
  12. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego;
  13. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;
  14. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
  15. sottolinea che, in caso di domande successive provenienti dalla stessa area geografica, la Commissione dovrebbe raccogliere ed analizzare le esperienze tratte dalle domande precedenti e garantire che, in caso di nuove domande, le conclusioni di tale analisi siano tenute in considerazione;
  16. chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;
  17. osserva che le autorità belghe confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
  18. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
  19. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
  20. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
  21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
  22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 25 febbraio 2016

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/  
Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)**

*(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/407.)*

---